

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo", approvato dalla Direzione Generale del MIUR – AFAM con Decreto Direttoriale del 10 maggio 2004, n. 82 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo", così come modificato ed approvato in data 09/12/2010 con Decreto del Direttore Generale MIUR, n. 252, e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, protocollo n. 3332 del 1° febbraio 2020;

VISTE le note del Ministero della Salute, protocolli n. 3187 del 1° febbraio 2020 e n. 1779 del 12 febbraio 2020;

VISTO il verbale datato 10 febbraio 2020 del Comitato Scientifico istituito con decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO l'Avviso MIUR in data 23 febbraio 2020 concernente "*Coronavirus, comunicazione agli Atenei e alle Istituzioni Afam di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto*";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. 25 febbraio 2020, serie generale n. 47);

VISTE le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 e n. 2/2020 del 12 marzo 2020;

VISTA la nota del Ministro Manfredi PU 5988 del 26 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 ed in particolare l'art. 19 comma 3 che testualmente recita: "*Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO nello specifico, il comma 6 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, ove si legge: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTA la disposizione del Direttore Amministrativo prot. n. 1461/2020 del 12 marzo 2020;

VISTE le ordinanze n. 28 e 29 del 12 marzo 2020 del Governatore della Regione Veneto recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su ferro”* - *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua”* che limitano fortemente la mobilità dei lavoratori pendolari sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e i continui appelli a limitare ai soli servizi essenziali la mobilità del personale e dei lavoratori sull'intero territorio nazionale;

VISTE tutte le precedenti comunicazioni diffuse dal Conservatorio, in favore dei Docenti, degli Studenti e del Personale Tecnico Amministrativo, tramite mailing list e sito internet istituzionale;

TENUTO CONTO che alle attività istituzionali ritenute indifferibili, sia didattiche sia amministrative, il Conservatorio potrà adempiere mediante le seguenti modalità di docenza e di lavoro: *“didattica a distanza”* e *“smart working”*, come da disposizioni già impartite;

CONSIDERATO che i DPCM perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19;

PRESO ATTO che l'Istituzione ha predisposto un piano coordinato per *“lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in “forma agile” del proprio personale dipendente”*;

CONSIDERATO che è inderogabile la tutela della salute di tutto il Personale dell'Istituzione, cui si ispirano evidentemente tutti i recenti, quotidiani provvedimenti del Governo, nell'interesse dell'intera collettività;

CONSIDERATO che il Conservatorio di Musica *“Arrigo Pedrollo”* di Vicenza assicura la comunicazione con l'utenza e tutti i servizi essenziali attraverso il servizio di e-mail, e il continuo coordinamento degli uffici tramite piattaforme telematiche, sistemi di messaggistica, posta elettronica e telefono che consentono la comunicazione quotidiana tra la dirigenza ed il personale Tecnico Amministrativo in ordine all'espletamento di tutte le prestazioni possibili, rese mediante il lavoro in *“forma agile”*;

VISTO che sarà assicurata la reperibilità in turnazione di personale coadiutore dotato di chiavi per l’apertura del Conservatorio al fine di assicurare tutte le esigenze indifferibili connesse all’esercizio del “lavoro agile” di Docenti e Personale Amministrativo;

CONSIDERATO che i locali dell’intero immobile che ospita il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza sono stati sottoposti a completa disinfezione e non sussistono ulteriori esigenze di disinfezione dei locali;

RITENUTO di dover condividere le importanti comunicazioni contenute nei sopracitati atti e decreti dei Ministeri e delle Autorità competenti;

RITENUTO - che la Direttiva n. 2/2020 emanata dal Ministero della Funzione Pubblica il 12 marzo 2020, individua al punto 2 (“*Svolgimento dell’attività amministrativa*”), secondo capoverso “...*le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna...*”; che la medesima Direttiva dispone – al terzo capoverso del citato punto 2 – che la presenza del personale negli uffici è limitata “...*ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio...*”;

CONSIDERATO che, allo stato, non vi sono “attività indifferibili” – tali secondo la lettera del comma 6, art. 1, D.P.C.M. 11.3.2020 e del citato punto 2 della Direttiva 2/2020 della Funzione Pubblica - che richiedano la necessità della presenza di personale in sede; fermo restando, viceversa, le attività indifferibili che possano essere svolte con le modalità del lavoro agile, così come stabilito in precedenza;

VISTO il “Contratto di istituto sulle modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali sui contingenti minimi e sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 16 dicembre 2008 e attualmente richiamato dal Contratto Collettivo di Istituto sottoscritto in data 4 luglio 2019 che prevede la presenza di 1 assistente amministrativo e di 1 coadiutore per turno nel caso di erogazione di prestazioni che possono essere assimilate alle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza come imposto dalla direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione precedentemente citata;

TENUTO CONTO che il protocollo siglato tra Governo e Organizzazioni sindacali in data 14 marzo 2020 “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” contiene ulteriori indicazioni sulle limitazioni degli accessi del personale negli ambienti di lavoro;

TENUTO CONTO che gli articoli 15, 17 e 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. impongono al datore di lavoro di attuare tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed in particolare l’art. 87 “*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*” che al comma 1 riprende quanto già decretato in precedenza, ovvero che “*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*” e al comma 3 testualmente recita: “*Qualora non sia possibile*

ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.";

TENUTO CONTO anche delle disposizioni dell'art. 24 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che incrementa di ulteriori complessivi 12 giorni i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili nei mesi di marzo ed aprile;

CONSIDERATO che alla luce di tutte le normative sopra richiamate diventa opportuno limitare la mobilità dei dipendenti del Conservatorio "Arrigo Pedrollo" a fini di prevenzione epidemiologica e per la tutela della loro salute;

CONSIDERATO che il diritto alla salute è valore di rango costituzionale fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall'intero complesso delle disposizioni dianzi richiamate;

DISPONE

La conferma della chiusura all'utenza e della sospensione dell'attività didattica frontale fino al giorno 3 aprile 2020 e la limitazione degli accessi del personale dipendente come da Contratto di istituto sulle modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali sui contingenti minimi e sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ad almeno 1 assistente amministrativo e almeno 1 coadiutore per turno (oppure 2 coadiutori se organizzati in turno unico) a rotazione secondo un calendario che sarà redatto dal Direttore Amministrativo fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero altra data che sarà decisa dalle Autorità al fine di adempiere alle esigenze connesse all'attuazione delle modalità di lavoro agile per il personale amministrativo e dell'erogazione della didattica a distanza per il personale docente.

Il personale amministrativo non in presenza continuerà ad erogare la propria prestazione lavorativa ordinaria in modalità *smart working* come da precedenti disposizioni.

Si dispone per i coadiutori l'erogazione della prestazione lavorativa in modalità agile che verrà assolta dall'istituto della pronta reperibilità negli orari di servizio già programmati e nell'espletamento di corsi di aggiornamento al domicilio che verranno erogati dall'Amministrazione. Il presente decreto avrà validità come disposto e potrà essere modificato e/o annullato a seguito di successivi provvedimenti governativi.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto tramite i canali istituzionali del Conservatorio.

Il Presidente
Dott. Filippo Crimì